

Regione Lombardia  
Provincia di Mantova  
**Comune di Mantova**

TERRITORIO  
AMBIENTE

COMUNE DI MANTOVA

Marco Cavarocchi assessore - Alberto Rosignoli, Annamaria Sposito, Giampaolo Trevisani dirigenti  
Annalisa Zanellini con Vincenzo Cantarelli, Ivan Fiaccadori, Massimiliano Guernieri, Giovanna Michielin, Francesca Paimi, Mauro Palmieri  
Roberta Marchioro, Gabriella Montanarini, Elisa Parisi, Sandra Savazzi, Mafalda Silvery

**RI**

**RETICOLO IDRICO - D.G.R. n° 7868 del 25/01/2002 e ss. mm.**

**0**

**Norme tecniche di attuazione**

ottobre 2012



*Le norme in materia di trasferimento di funzioni e riordino delle competenze hanno modificato quanto storicamente è stato di riferimento per l'attività di polizia idraulica.*

*In attuazione della LR 1/2000 e della DGR 7/7868 del 25/01/02, e successive modifiche ed integrazioni, ai Comuni sono state demandate funzioni non solo di gestione, ma soprattutto di regolamentazione delle attività di trasformazione della rete idrica e delle relative fasce di pertinenza.*

*Con la stesura delle presenti norme, si è inteso non solo rispondere ad un obbligo di legge derivante dal trasferimento di una competenza, ma principalmente individuare il reticolo idrico del territorio comunale e regolamentarne l'attività di polizia idraulica, intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici.*

*Tali aspetti, talvolta considerati marginali rispetto alle previsioni ed alle esigenze pianificatorie, concorrono alla salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale, alla protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni, al ripristino degli equilibri idrogeologici ed ambientali, completando quindi gli indirizzi di pianificazione e tutela del territorio propri del PGT.*

*Sulla base dei dettami normativi, si è proceduto all'individuazione del reticolo idrico del territorio comunale, secondo la suddivisione principale e minore, tenendo in considerazione la rete idrica di bonifica in gestione ai Consorzi.*

*Il territorio comunale è infatti attraversato soprattutto nella zona a nord e a sud da numerosi corsi d'acqua, nella maggior parte di competenza dei Consorzi di Bonifica.*

*Il confronto tra i rilievi cartografici e territoriali ha evidenziato le trasformazioni che hanno interessato negli anni i corpi idrici soprattutto nelle aree urbanizzate, dove sono frequenti i tratti intubati o con alveo artificializzato.*

*Per i corpi idrici le presenti norme disciplinano le attività vietate o soggette ad autorizzazione, fornendo specifiche indicazioni progettuali per gli interventi di modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua al fine di garantire la corretta regimazione delle acque e, ove possibile, il riassetto degli equilibri idrologici.*

*In ragione della tipologia dei corsi d'acqua e sulla base del tessuto urbano consolidato sono state inoltre definite le fasce di rispetto, prevedendo due differenti gradi di tutela: fascia ad alto grado di tutela e fascia a salvaguardia.*

*Le fasce di rispetto definite hanno come obiettivi il mantenimento ed il miglioramento delle condizioni di funzionalità idraulica associate ai corpi idrici, unitamente alla conservazione delle aree in fregio ai corsi d'acqua.*

*Anche per le fasce di rispetto, le presenti norme definiscono le attività vietate, le attività soggette ad autorizzazione, le attività consentite.*

*Per le finalità sopra descritte saranno in generale consentiti gli interventi volti alla fruizione delle sponde, al risanamento e ristrutturazione degli edifici e delle opere esistenti.*

*In considerazione delle esigenze di ripristino degli equilibri idrologici e di salvaguardia e recupero del sistema delle acque, è stato inoltre richiamato l'obbligo, per gli Enti competenti nella regolazione delle acque, di garantire afflussi costanti di acqua anche ai corpi idrici non aventi finalità irrigue.*

*Ciò risponde all'esigenza di recuperare la funzionalità della rete di deflusso superficiale esistente, garantendo anche regolari apporti di acqua ai Laghi.*

*Le norme richiamano inoltre le competenze in materia di polizia idraulica, ad oggi afferenti alle unità territoriali della Regione per il reticolo principale, ai Consorzi per la rete consortile e al Comune per i rimanenti tratti del reticolo minore.*

*Le presenti norme e gli elaborati cartografici di riferimento sono stati redatti in conformità alle attuali disposizioni in materia di reticolo idrico e attività di polizia idraulica e, per tali aspetti, modificano ed integrano gli indirizzi di pianificazione del PGT.*

## INDICE

### ***Titolo I - Norme generali***

|        |                        |      |   |
|--------|------------------------|------|---|
| Art. 1 | Finalità e contenuti   | pag. | 5 |
| Art. 2 | Elaborato cartografico | pag. | 5 |
| Art. 3 | Definizioni            | pag. | 5 |

### ***Titolo II - Reticolo idrico del territorio comunale***

|        |                                    |      |   |
|--------|------------------------------------|------|---|
| Art. 4 | Individuazione del reticolo idrico | pag. | 6 |
| Art. 5 | Competenze                         | pag. | 6 |

### ***Titolo III - Fasce di rispetto in materia di polizia idraulica***

|        |   |      |   |
|--------|---|------|---|
| Art. 6 | Criteri                                     | pag. | 7 |
| Art. 7 | Individuazione fasce di rispetto            | pag. | 7 |
| Art. 8 | Delimitazione fasce ad alto grado di tutela | pag. | 8 |
| Art. 9 | Delimitazione fasce a salvaguardia          | pag. | 8 |

### ***Titolo IV - Norme generali di tutela dei corsi d'acqua***

|         |   |      |    |
|---------|---|------|----|
| Art. 10 | Attività vietate                                  | pag. | 8  |
| Art. 11 | Attività soggette ad autorizzazione/concessione   | pag. | 9  |
| Art. 12 | Regimazione delle acque superficiali              | pag. | 10 |
| Art. 13 | Sottopassi  | pag. | 11 |
| Art. 14 | Griglie   | pag. | 11 |
| Art. 15 | Argini  | pag. | 11 |
| Art. 16 | Canalizzazioni agricole - fossi e scoline         | pag. | 12 |
| Art. 17 | Divieto di tombinatura dei corsi d'acqua          | pag. | 12 |
| Art. 18 | Variatione di tracciato dei corsi d'acqua         | pag. | 12 |
| Art. 19 | Scarico in corso d'acqua                          | pag. | 13 |
| Art. 20 | Mantenimento dei deflussi idrici                  | pag. | 14 |
| Art. 21 | Corsi d'acqua non appartenenti al reticolo idrico | pag. | 14 |

### ***Titolo V - Norme di tutela delle fasce di rispetto in materia di polizia idraulica***

|         |   |      |    |
|---------|---|------|----|
| Art. 22 | Attività vietate                                | pag. | 15 |
| Art. 23 | Attività soggette ad autorizzazione/concessione | pag. | 15 |
| Art. 24 | Attività consentite                             | pag. | 16 |
| Art. 25 | Recinzioni e accesso alle fasce di rispetto     | pag. | 17 |
| Art. 26 | Obblighi dei proprietari frontisti              | pag. | 17 |

### ***Titolo VI - Autorizzazioni***

|         |   |      |    |
|---------|---|------|----|
| Art. 27 | Rilascio di autorizzazione/concessione a fini idraulici                     | pag. | 18 |
| Art. 28 | Procedimento amministrativo comunale di rilascio autorizzazione/concessione | pag. | 18 |

## ***Titolo VII - Disposizioni finali***

|         |  |      |    |
|---------|--|------|----|
| Art. 29 | Obblighi dei proprietari dei manufatti posti sui corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto | pag. | 19 |
| Art. 30 | Danni  | pag. | 19 |
| Art. 31 | Sanzioni   | pag. | 19 |
| Art. 32 | Ripristino a seguito di violazione in materia di polizia idraulica                       | pag. | 19 |
| Art. 33 | Richieste di sdemanializzazione  | pag. | 20 |
| Art. 34 | Modifiche normative e cartografiche  | pag. | 20 |
| Art. 35 | Norma transitoria  | pag. | 20 |

## **Titolo I - NORME GENERALI**

### **art. 1 - Finalità e contenuti**

- 1.1 Le presenti norme disciplinano gli interventi riguardanti la gestione e la trasformazione del reticolo idrico del territorio comunale e delle relative fasce di rispetto, al fine di perseguire la salvaguardia degli equilibri idrogeologici ed ambientali e la protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni.
- 1.2 In particolare, le presenti norme definiscono:
- a) il reticolo idrico ricadente nel territorio comunale, come individuato nell'elaborato cartografico di cui al successivo art. 2;
  - b) le relative fasce di rispetto, quali individuate al successivo Titolo III;
  - c) gli indirizzi progettuali per gli interventi di manutenzione, modificazione e trasformazione inerenti il reticolo idrico;
  - d) le attività vietate o consentite, previa autorizzazione/concessione, sul reticolo idrico e nelle relative fasce di rispetto;
  - e) le procedure di autorizzazione/concessione;
  - f) l'attività di polizia idraulica;
  - g) le esigenze di manutenzione, riqualificazione e tutela della risorsa idrica e delle caratteristiche paesistico-ambientali ad essa correlate.

### **art. 2 - Elaborato cartografico**

Costituisce elaborato cartografico per l'applicazione delle disposizioni contenute nelle presenti norme la Tavola RI "Reticolo Idrico – Elaborato cartografico" (d.g.r. n° 7868 del 25/01/02 e s.m.i.)" 1:12.000.

### **art. 3 - Definizioni**

- 3.1 Ai fini dell'applicazione delle presenti norme è stata adottata la terminologia contenuta nella normativa vigente, ed in particolare:
- 3.2 "corso d'acqua": qualsiasi corso d'acqua naturale o artificiale, a carattere costante o stagionale, a cielo aperto o interrato a sezione completamente o parzialmente chiusa (tombinati), esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali (Deliberazione del Comitato Interministeriale Ambiente del 04/02/77);
- 3.3 "acque superficiali": tutte le acque superficiali aventi le caratteristiche di acqua pubblica ai sensi della Legge 36/94 e relativo Regolamento, ad esclusione delle acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua.

## **Titolo II - RETICOLO IDRICO DEL TERRITORIO COMUNALE**

### **art. 4 - Individuazione del reticolo idrico**

- 4.1 Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. VI/7868 del 25/01/02 e s.m.i., il reticolo idrico ricadente nel territorio comunale è costituito dal **reticolo idrico principale**, dal **reticolo idrico di bonifica** e dal **reticolo idrico minore**.
- 4.2 Appartengono al **reticolo idrico principale** i corsi d'acqua di cui all'allegato A della DGR n. 9/2762 del 22/12/2011 e s.m.i., come rappresentati con apposito segno grafico nell'elaborato cartografico di cui all'art. 2.
- 4.3 Appartengono al **reticolo idrico di bonifica** i corsi d'acqua di cui all'allegato D della DGR n. 9/2762 del 22/12/2011 e s.m.i., come rappresentati con apposito segno grafico nell'elaborato cartografico di cui all'art. 2.
- 4.4 Appartengono al **reticolo idrico minore**, per differenza, tutte le acque superficiali riunite in un corso d'acqua, secondo le definizioni di cui all'art. 3, in particolare rispondente ai seguenti criteri:
- sia indicato come demaniale in base a normative vigenti,
  - sia stato oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici.
- 4.5 In sede di prima applicazione delle presenti norme, il reticolo idrico minore è quello rappresentato con apposito segno grafico nell'elaborato cartografico di cui all'art. 2.
- 4.6 In conseguenza delle modifiche a cui è stato sottoposto il territorio comunale, la presenza di un corso d'acqua avente le caratteristiche precedentemente descritte, anche se non rappresentato nell'elaborato cartografico di cui al precedente art. 2, obbliga chiunque intenda effettuare qualsiasi intervento sul corso d'acqua medesimo e relative fasce di rispetto a segnalare preliminarmente tale presenza ai competenti Uffici comunali, per i successivi aggiornamenti cartografici e l'applicazione delle presenti norme.
- 4.7 L'eventuale esclusione di corsi d'acqua dall'applicazione delle presenti norme potrà avvenire solo nel caso in cui gli stessi non presentino le caratteristiche di acqua pubblica, secondo la procedura individuata al seguente art. 34.
- 4.8 I corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico, con i relativi dati identificativi, sono altresì riportati nell'“Elenco dei corsi d'acqua costituenti il reticolo idrico ” allegato alle presenti norme.

### **art. 5 - Competenze**

- 5.1 Ai sensi delle disposizioni vigenti e per l'applicazione delle presenti norme, le competenze sul reticolo idrico ricadente nel territorio comunale sono attribuite ai seguenti Enti:
- a) **Regione Lombardia - Sede Territoriale di Mantova**, per i corsi d'acqua del reticolo idrico principale di cui all'allegato A della DGR 9/2762 del 22/12/2011 e s.m.i.;
  - b) **ConSORZI di bonifica** territorialmente competenti, per i corsi d'acqua del reticolo idrico di bonifica di cui alla 9/2762 del 22/12/2011 e s.m.i.;
  - c) **Comune di Mantova**, per i corsi d'acqua demaniali appartenenti al reticolo idrico minore e non di competenza dei Consorzi.
- 5.2 La rete costituita da canali secondari, derivazioni e colatori campestri che si diparte dal reticolo principale e minore va intesa come rete irrigua di servizio di esclusiva competenza dei soggetti proprietari e/o utilizzatori.

5.3 Per le aree ricomprese nel Parco Regionale del Mincio sono fatte salve le norme del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Mincio approvato con D.G.R.L. n. 7/193 del 28.06.2000 e s.m.i.

### **Titolo III - FASCE DI RISPETTO IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA**

#### **art. 6 - Criteri**

- 6.1 Su ambedue le sponde dei corsi d'acqua è istituita una fascia di rispetto tenendo conto:
- a) delle aree storicamente soggette ad esondazioni,
  - b) delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo,
  - c) della necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, tutela, fruizione, conservazione e riqualificazione ambientale.
- 6.2 Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.
- 6.3 Le distanze dai corsi d'acqua tombinati/intubati devono intendersi misurate simmetricamente rispetto all'elemento idrografico individuato, a partire dal limite esterno delle murature perimetrali del manufatto. Nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro l'area demaniale, la distanza va calcolata dal confine catastale indicato in mappa.
- 6.4 La fascia di rispetto, oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell'ambito ripariale, servirà a garantire la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse.

#### **art. 7 - Individuazione fasce di rispetto**

- 7.1 Lungo i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico del territorio comunale sono istituite le seguenti fasce di rispetto, su ambedue le sponde, distinte in:
- a) **fascia ad alto grado di tutela**, di inedificabilità assoluta, per fabbricati e scavi,
  - b) **fascia a salvaguardia**, per piantagioni, siepi e smovimenti del terreno.
- 7.2 Sono fatte salve le fasce fluviali definite dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI) approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001, e successive modifiche ed integrazioni, per le quali si rimanda alla relativa normativa.
- 7.3 Nell'elaborato cartografico, le ampiezze delle fasce di rispetto sono individuate con segni grafici convenzionali, che rappresentano, nella scala della cartografia, la fascia stessa. Le distanze da rispettare devono essere calcolate quindi con misure dirette in sito, sulla base dei criteri di cui all'art. 6, fatta eccezione per il limite della fascia di cui all'art. 8.3.

## **art. 8 - Delimitazione fasce ad alto grado di tutela**

- 8.1 Lungo i corsi d'acqua del territorio comunale appartenenti al reticolo idrico ed indicati nell'elaborato cartografico di cui al precedente art. 2, è istituita una fascia di rispetto ad alto grado di tutela, su ambedue le sponde, della larghezza di **metri 10,00**.
- 8.2 Nelle zone identificate dal PGT come aree agricole a valenza paesaggistica o come habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche e di massima lungo i tratti dei corsi d'acqua di cui all'art. 52.1 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (DCP n. 3 del 08/02/2010 e s.m.i.), la fascia ad alto grado di tutela è ampliata, su ambedue le sponde, a **metri 20,00**.
- 8.3 Tale fascia è altresì ampliata in corrispondenza degli ambiti a rischio idraulico, come indicato nell'elaborato cartografico di cui al precedente art. 2.
- 8.4 La fascia ad alto grado di tutela è ridotta a **metri 5,00** per i tratti di canale ricadenti nel perimetro di centro abitato in corrispondenza dell'edificato e per i tratti tombinati, come evidenziato nell'elaborato cartografico di cui al precedente art. 2.

## **Art. 9 - Delimitazione fasce a salvaguardia**

Lungo i corsi d'acqua del territorio comunale appartenenti al reticolo idrico ed indicati nell'elaborato cartografico di cui al precedente art. 2, è istituita una fascia di rispetto a salvaguardia, su ambedue le sponde, della larghezza di **metri 4,00**.

## **Titolo IV - NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA**

### **art. 10 - Attività vietate**

E' fatto divieto assoluto di:

- a) procedere alla copertura e/o tombinatura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità,
- b) occupare o ridurre le aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua,
- c) posizionare longitudinalmente, in alveo, gasdotti, fognature, acquedotti, tubature ed infrastrutture a rete in genere, che riducano la sezione del corso d'acqua, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 11,
- d) scaricare nei corpi idrici le acque di prima pioggia, di lavaggio di aree esterne o suscettibili di inquinamento, salvo i casi previsti dalla normativa vigente,
- e) realizzare qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, le opere di difesa e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua,
- f) effettuare variazioni ed alterazioni delle opere di difesa delle sponde e dei manufatti attinenti,
- g) abbattere o sradicare gli alberi che sostengono le sponde dei corsi d'acqua,
- h) formare pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali venga alterato il normale corso delle acque.

## **art. 11 - Attività soggette ad autorizzazione/concessione**

11.1 Sul reticolo idrico, come individuato all'articolo 4, sono eseguibili solo dopo espressa autorizzazione/concessione dell'Ente competente:

- a) gli interventi che non siano in grado di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua;
- b) le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza potrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- c) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni, attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue, nonché le opere necessarie alla protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di accidentale caduta, compresa la ricostruzione dei manufatti esistenti;
- d) in caso di assoluta necessità e di accertata impossibilità di diversa localizzazione, il posizionamento longitudinale in alveo di gasdotti, tubature ed infrastrutture a rete in genere, purché interrati e che non si riduca la sezione del corso d'acqua e solo se compatibili da un punto di vista idraulico;
- e) gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture a rete in genere):
  - per luci superiori a 6 metri dovranno essere realizzati secondo i dettami della direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4, approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2/1999,
  - per i manufatti di dimensioni inferiori, il progetto dovrà essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica che attesti il loro dimensionamento secondo una piena con tempo di ritorno di 100 anni ed un franco minimo di 1 metro, fatta salva la possibilità dell'Ente competente di richiedere l'applicazione di quanto indicato al punto precedente anche per tali interventi. In casi eccezionali, quando si tratta di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori, in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate.
  - La progettazione dovrà comunque attestare che le opere non comportino un significativo aggravio delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quella di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche approvate dall'Autorità di Bacino.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno comunque:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso,
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna,
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In ogni caso gli attraversamenti ed i manufatti realizzati al di

sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua. Il progetto di tale intervento dovrà essere accompagnato da una relazione geologica che attesti la fattibilità dell'intervento in funzione dell'evoluzione morfologica prevista dell'alveo. I manufatti di attraversamento devono essere dimensionati tenendo conto di eventuali necessità di ampliamenti futuri del corso d'acqua o di possibile aumento del carico idraulico. I manufatti devono inoltre essere verificati nei riguardi del possibile trasporto solido dello specifico corso d'acqua, al fine di ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiali sedimentabili o flottanti;

- f) gli attraversamenti aerei di linee di servizi (elettrica, telefonica, ecc.);
  - g) le opere e le strutture fisse per l'attraversamento viabile: pedonale, ciclabile e carrabile;
  - h) la posa di pali e la realizzazione di pontili per l'ormeggio e l'attracco di piccole unità da diporto;
  - i) le variazioni di tracciato dei corsi d'acqua, solo qualora ne venga accertata la necessità sotto l'aspetto idraulico e/o per la realizzazione di opere pubbliche, solo qualora l'intervento risulti compatibile da un punto di vista idraulico;
  - j) l'estrazione di materiale litoide, compatibilmente con quanto previsto nel Piano Cave Provinciale. L'asportazione di materiale litoide dall'alveo dei corsi d'acqua è regolata con Circolare Regionale n.6089 del 29/03/1983 che prevede un prezzo di vendita del materiale, fissato annualmente dalla Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia;
  - k) lo scarico di acque, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente.
- 11.2 Per esigenze di tutela e di carattere idraulico, gli interventi consentiti includono anche la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere.
- 11.3 Ogni progetto d'intervento dovrà essere accompagnato da uno studio di compatibilità idraulica e realizzato secondo i criteri propri dell'ingegneria naturalistica, al fine di preservare e recuperare gli equilibri idrogeologici ed ambientali propri dei corsi d'acqua.

## **art. 12 - Regimazione delle acque superficiali**

- 12.1 Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua dovranno essere finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorirne la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite, privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica.
- 12.2 Sono ammessi gli interventi volti al disinquinamento - purchè utilizzino tecniche naturali e comunque compatibili con il regime fluviale -, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche ed alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.
- 12.3 Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica, comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

- 12.4 I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale dovranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente fluviale tenendo conto dell'eventuale presenza di specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.
- 12.5 Dovranno essere eseguiti i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei soggetti e degli Enti competenti.

### **art. 13 - Sottopassi**

- 13.1 I sottopassi per l'attraversamento delle opere viarie dovranno garantire il mantenimento della sezione preesistente del corso d'acqua, evitandone restringimenti. La sezione dell'alveo a valle dell'attraversamento dovrà sempre risultare maggiore e/o uguale a quello di monte. I sottopassi dovranno essere dotati di idonei manufatti di imbocco e sbocco allo scopo di evitare rigurgiti, malfunzionamenti od erosioni delle sponde in corrispondenza della sezione di collegamento tra il nuovo e l'esistente.
- 13.2 Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica, questi manufatti dovranno essere dimensionati, oltre che in base alle specifiche esigenze idrauliche ed irrigue, anche in maniera da garantire l'ispezionabilità e il facile svolgimento delle operazioni di manutenzione periodica.
- 13.3 Non potranno essere realizzati sottopassi mediante manufatti a "Botte a sifone", salvo impossibilità tecnica di soluzioni alternative, previa progettazione idraulica di dettaglio, e solo per casi di pubblica utilità.

### **art. 14 - Griglie**

- 14.1 All'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati e/o tombinati dovranno essere posti elementi filtranti, o griglie, allo scopo di evitare l'ostruzione della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque.
- 14.2 Gli elementi filtranti dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non diminuire la sezione utile di deflusso.
- 14.3 La manutenzione ordinaria delle griglie dovrà prevedere la ripulitura degli elementi filtranti, in particolare dopo ogni eventuale piena. L'Ente competente, all'atto del rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione delle opere di intubamento e/o tombinamento, qualora non intenda acquisirle curandone direttamente la manutenzione, prescriverà la periodicità degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e richiederà il nominativo del soggetto al quale facciano capo gli interventi stessi, la responsabilità civile e penale per allagamenti, rigurgiti e malfunzionamenti imputabili alla mancata manutenzione.
- 14.4 La modifica del soggetto titolato alla manutenzione potrà avvenire solo mediante subentro.

### **art. 15 - Argini**

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e la facilità di manutenzione della vegetazione.

#### **art. 16 - Canalizzazioni agricole - fossi e scoline**

- 16.1 Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.
- 16.2 E' vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.
- 16.3 Gli interventi di sostanziale modifica e di riassetto di canalizzazioni agricole, anche se non appartenenti al reticolo minore, devono essere autorizzati ai fini idraulici.

#### **art. 17 – Divieto di tombinatura dei corsi d'acqua**

- 17.1 Vigè il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del D.Lgs.n.152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e tutte le operazioni che possano portare all'interramento dei corsi d'acqua medesimi.
- 17.2 La tombinatura di un corso d'acqua potrà essere consentita solo qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato. Con le stesse limitazioni, si potranno consentire modifiche di tracciato, opere di copertura, sovrappassi ed alterazioni delle sponde.
- 17.3 Gli interventi di cui sopra dovranno garantire il regolare deflusso delle acque. A tale fine dovrà essere preceduto da specifico progetto nel quale siano indicati la rete idrografica superficiale, il regime di flusso delle acque, le opere proposte ed ogni elemento utile ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'intervento.
- 17.4 Gli intubamenti o comunque le opere eseguite direttamente nell'alveo del corso d'acqua, saranno dimensionati secondo le indicazioni contenute nell'art. 19 Tit. I del Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po.

#### **art. 18 – Variazioni di tracciato dei corsi d'acqua**

- 18.1 Fatto salvo quanto prescritto al precedente art. 11, in caso di variazioni di tracciato, il progetto deve riguardare anche la nuova fascia di rispetto.
- 18.2 Il soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione alla variante di tracciato deve provvedere ad ogni onere ed incombenza per ottenere la trascrizione della variazione nelle mappe e nei registri catastali. Dell'avvenuta trascrizione deve essere data comunicazione al Comune.
- 18.3 Nel caso di varianti di tracciato di corsi d'acqua demaniali, le aree delle nuove inalveazioni devono essere intestate al demanio idrico.
- 18.4 Ogni modifica di tracciato che interessa il sedime di corsi d'acqua demaniali, deve essere comunicata all'Agenzia del Demanio che provvederà ad autorizzare l'intestazione delle nuove aree e la loro sclassifica nonché la sdemanializzazione del sedime abbandonato.

## **art. 19 - Scarico in corso d'acqua**

- 19.1 Fatto salvo quanto prescritto dalle norme in materia di tutela delle acque (D. Lgs. 152/06 e s.m.i.), il soggetto che intende effettuare uno scarico di acque, nei corsi d'acqua di cui all'articolo 4, dovrà presentare all'Ente competente idonea documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione quantitativa allo scarico.
- 19.2 La domanda di autorizzazione dovrà essere accompagnata da una relazione idrologica ed idraulica, redatta secondo i metodi ed i criteri stabiliti dall'Autorità di Bacino e dalla Regione, a dimostrazione dell'entità dello scarico e della compatibilità del ricettore a smaltire le portate scaricate.
- 19.3 Qualora lo scarico venga convogliato in un corpo idrico che risulti immissario di corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale di cui all'art.4.2, dovrà essere richiesto preventivo parere all'Ente competente per la verifica sulla capacità di smaltimento delle portate scaricate.
- 19.4 Fatta eccezione per le portate direttamente scaricate sui laghi e sul fiume Mincio, i limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:
- a) 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali,
  - b) 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.
- 19.5 Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione di flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescò di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.
- 19.6 Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche allo scarico di acque meteoriche.
- 19.7 E' compito del richiedente l'autorizzazione allo scarico verificare la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate. Nel caso in cui il corpo idrico risulti insufficiente allo smaltimento delle portate scaricate e/o affetto da problemi idraulici, potranno essere utilizzate tecniche alternative (pozzi filtranti, sistemi di laminazione con restituzione modale nella rete, ecc.) previa verifica della permeabilità dei terreni.
- 19.8 Nell'impossibilità di convogliare le acque allo scarico nei corsi d'acqua si rende necessario prevedere sistemi autonomi di laminazione o smaltimento consistenti in bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche. Nelle aree destinate ad insediamenti residenziali, attività industriali e artigianali le acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate dovranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura o alla rete superficiale e/o la dispersione casuale nelle zone limitrofe. I manufatti di raccolta, di recapito e di accumulo delle acque meteoriche dovranno obbligatoriamente essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria. I bacini di accumulo, dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e all'altezza di pioggia prevista nelle 24 ore con un tempo di ritorno centennale, dovranno invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione. I bacini di accumulo dovranno essere ricavati in apposite aree permeabili, anche aree standard, ed essere provvisti di una soglia tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali. Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento della qualità. La dimensione dei bacini deve essere calcolata considerando il volume di raccolta pari a 130 mm d'acqua per ogni metro quadrato di superficie impermeabile.

#### **art. 20 – Mantenimento dei deflussi idrici**

In considerazione delle esigenze di ripristino degli equilibri idrogeologici e di recupero dei corpi idrici è vietato per gli Enti competenti alla regolazione delle acque impedire o ostacolare afflussi costanti di acqua anche ai corpi idrici non aventi finalità irrigue, fatti salvi i casi documentati in cui ciò non sia imposto da ragioni di sicurezza idraulica o pubblica incolumità.

La maggior parte dei corsi d'acqua principali hanno un deflusso minimo naturale, la restante rete idrografica è alimentata, a seguito di eventi meteorologici, dagli scoli dei terreni e, nel periodo irriguo, anche dai colti superficiali o di prima falda rilasciati dalle colture.

#### **art. 21 – Corsi d'acqua non appartenenti al reticolo idrico**

- 21.1 I proprietari dei terreni sui quali scorrono corsi d'acqua non appartenenti al reticolo idrico sono obbligati alla manutenzione dell'alveo del corso d'acqua e delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua stesso al fine di evitare danni all'alveo, agli argini ed alle rive, nonché ogni circostanza che possa in qualsiasi modo compromettere il corretto regime del corso d'acqua ed il regolare deflusso delle acque.
- 21.2 I proprietari dovranno assicurare il mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità, laddove questa risulti essere stata compromessa.
- 21.3 E' vietato interrompere, impedire o alterare, con qualsiasi intervento, il deflusso superficiale delle acque senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.
- 21.4 Fatto salvo quanto indicato al precedente art. 4.5, gli interventi sui corsi d'acqua non appartenenti al reticolo idrico minore sono subordinati a preventiva comunicazione, con assunzione di responsabilità, al Comune.

## **Titolo V - NORME DI TUTELA DELLE FASCE DI RISPETTO IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA**

### **art. 22 - Attività vietate**

Nelle fasce di rispetto di cui al Titolo III sono vietati i seguenti interventi ed attività:

- a) la realizzazione di nuove edificazioni, di ampliamenti di superficie coperta, di manufatti anche totalmente interrati;
- b) la realizzazione di muri e/o recinzioni, ad eccezione delle recinzioni semplicemente infisse nel terreno che sono assimilabili alle piantagioni (D.G.R.n.7633 del 08/04/1986);
- c) l'interclusione delle fasce stesse di rispetto;
- d) ogni tipo di impianto tecnologico, fatte salve le opere ed i manufatti attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue nonché le opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi pedonali o ciclabili o funzionali alle pratiche agricole meccanizzate, ed alla realizzazione di opere di protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di accidentale caduta nei canali;
- e) i movimenti di terra e le operazioni di scavo che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico;
- f) la messa a dimora di vegetazione arborea ed arbustiva ad una distanza inferiore a metri 4,00 dal ciglio di sponda, ad eccezione degli interventi di cui al successivo art. 23.

Nelle fasce di rispetto di cui al Titolo III sono altresì vietati:

- il deposito incontrollato di materiale di qualsiasi tipo;
- il pascolo e la permanenza del bestiame;
- gli orti, solo nei tratti di sponda compresi tra metri 0 e metri 5.

### **art. 23 - Attività soggette ad autorizzazione/concessione**

23.1 Nelle fasce di rispetto di cui al Titolo III sono eseguibili solo dopo rilascio di autorizzazione/concessione da parte dell'Ente competente i seguenti interventi:

- a) la realizzazione di opere per la difesa e regimazione idraulica, per le derivazioni e captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue;
- b) la posa di tubazioni e linee di servizi diversamente non localizzabili, previa verifica a seguito di studio di compatibilità dell'intervento;
- c) la posa di linee aeree e relativi pali e sostegni;
- d) le recinzioni costituite da sostegni semplicemente infissi nel terreno o removibili a distanza non inferiore a metri 4,00 dal ciglio di sponda;
- e) la realizzazione di opere e manufatti necessari all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi pedonali o ciclabili o funzionali alle pratiche agricole meccanizzate, ed alla realizzazione di opere di protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di accidentale caduta nei canali;

- f) il deposito temporaneo di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, in base alle normative vigenti, e finalizzato all'esecuzione di lavori di manutenzione e sistemazione idraulica o di recupero ambientale;
  - g) gli interventi di rinaturalizzazione e/o valorizzazione ambientale con specie arboree ed arbustive autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo;
  - h) gli interventi per la sistemazione di aree portuali di interesse pubblico anche con la realizzazione di manufatti/opere;
  - i) gli interventi di interesse pubblico o comunque destinati alla fruizione delle aree verdi limitrofe al corso d'acqua e del corso d'acqua stesso. E' da considerarsi tale anche la realizzazione di piccoli ricoveri o strutture per la fruizione delle sponde solo qualora inseriti nell'ambito di interventi di interesse pubblico e caratterizzati da amovibilità. Nell'atto di autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà delle stesse, con l'indicazione che in ogni momento l'Ente competente potrà richiederne la rimozione;
  - j) la posa di pali e la realizzazione di pontili per l'ormeggio e l'attracco di piccole unità da diporto;
  - k) gli interventi di sistemazione a verde, con percorsi ciclabili e/o pedonali, ma tali da non interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua.
- 23.2 Ogni progetto d'intervento dovrà essere realizzato secondo i criteri propri dell'ingegneria naturalistica, al fine di mantenere e recuperare i caratteri paesistico-ambientali e ripristinare le funzioni cui è deputata la fascia di rispetto.
- 23.3 Per esigenze di tutela e di carattere idraulico, gli interventi consentiti includono anche la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e devono assicurare il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale.
- 23.4 I lavori di manutenzione dovranno essere eseguiti nel rispetto delle funzioni idrauliche, ambientali e paesaggistiche proprie delle fasce di rispetto.

#### **art. 24 - Attività consentite**

- 24.1 Fermo restando il rispetto delle norme urbanistico-edilizie, nelle fasce di rispetto di cui al Titolo III sono eseguibili i seguenti interventi:
- a) gli interventi di demolizione, senza ricostruzione. In nessun caso è ammessa la ristrutturazione intesa come demolizione e successiva ricostruzione dei volumi esistenti. Potranno essere autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione;
  - b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione degli edifici esistenti, senza aumenti di superficie e di volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
  - c) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse storico-culturale;
- 24.2 Per esigenze di tutela e di carattere idraulico, gli interventi consentiti includono anche la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area.

## **art. 25 – Recinzioni e accesso alle fasce di rispetto**

- 25.1 Lungo le sponde dei corsi d'acqua deve essere ovunque lasciato libero il passaggio per il personale dell'Ente competente e di chi opera per conto dello stesso, anche con mezzi meccanici. Nessuno può intercludere neppure temporaneamente tale passaggio senza autorizzazione dell'Ente competente.
- 25.2 Nelle fasce di rispetto, possono essere ammesse recinzioni con le seguenti prescrizioni in relazione alle distanze minime da mantenere dal corso d'acqua:
- a) distanza minima pari alla profondità delle fasce di rispetto di cui al precedente art. 8 per tutte le recinzioni in muratura o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili);
  - b) distanza minima pari o superiore a metri 4,00 per recinzioni asportabili formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione. Nell'eventuale atto di autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'Ente competente potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico e/o per interventi di interesse pubblico;
  - c) distanza minima pari o superiore a metri 0,00 per recinzioni asportabili formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione, solo qualora ne venga documentata la necessità in caso di profondità insufficiente della fascia di rispetto o per protezione dai rischi di caduta nel canale e solo in caso di parere favorevole dell'Ente competente alla manutenzione.

## **art. 26 – Obblighi dei proprietari frontisti**

- 26.1 I proprietari, gli usufruttuari o i conduttori, dei fondi compresi entro il perimetro della fascia di rispetto devono:
- a) effettuare la manutenzione ordinaria delle rive e delle sponde dei corsi d'acqua provvedendo periodicamente alla decespugliazione ed alla potatura delle alberature presenti;
  - b) tener sempre bene efficienti e puliti i fossi e le rive che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nelle aste del reticolo;
  - c) aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni;
  - d) rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua, che per impeto del vento o qualsivoglia altra causa, determinino interferenza con il corso d'acqua o l'area in fascia.
- 26.2 I frontisti sono responsabili per i danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui al precedente comma.
- 26.3 I lavori di manutenzione dovranno essere eseguiti nel rispetto delle funzioni idrauliche, ambientali e paesaggistiche proprie delle fasce di rispetto.

## **Titolo VI - AUTORIZZAZIONI**

### **art. 27 – Rilascio di autorizzazione/concessione a fini idraulici**

- 27.1 Le richieste di autorizzazione/concessione all'esecuzione degli interventi e delle opere ammissibili dovranno essere presentate all'Ente competente, ai sensi del precedente art. 5.
- 27.2 Le richieste dovranno essere redatte secondo quanto previsto dai competenti Uffici e dovranno riportare in allegato gli elaborati richiesti dai medesimi Uffici, nonché attestazione che le opere non comportino conseguenze negative sul regime delle acque.
- 27.3 La relazione idraulica-geologica che accompagnerà le richieste di autorizzazione/concessione deve contenere la verifica di compatibilità del manufatto da realizzare, compreso il calcolo idraulico per accertare che la portata di massimo deflusso non venga modificata dal manufatto che si intende realizzare.
- 27.4 E' inoltre di competenza del beneficiario dell'autorizzazione/concessione assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere eseguite al fine di garantire la funzionalità delle opere idrauliche, il drenaggio superficiale, l'efficienza delle sponde. Al progetto delle opere deve essere allegata una dichiarazione specifica di impegno alla manutenzione. A tale dichiarazione sono subordinati gli atti autorizzativi.
- 27.5 L'autorizzazione/concessione non darà mai luogo ad alcuna ragione d'indennizzo a favore del richiedente e suoi aventi causa in ordine a qualunque danno che potessero risentire i manufatti o gli edifici per la loro prossimità al canale e per il deflusso dell'acqua nel medesimo. Restano invece a carico del richiedente e suoi aventi causa tutti gli eventuali risarcimenti che dovessero trarre ragione da reclami per danni lamentati dall'Ente competente o da terzi a motivo dell'intervento realizzato.
- 27.6 Il rilascio di concessione per gli interventi sul reticolo idrico e relative fasce di rispetto è subordinato al pagamento di un canone di polizia idraulica, secondo gli importi e le specifiche di cui all'allegato C della DGR n. 9/2762 del 22/12/2011 e s.m.i., nonché al deposito di una cauzione quantificata nella misura e con le modalità stabilite dai provvedimenti regionali in vigore.
- 27.7 Per le occupazioni di aree demaniali sui corsi d'acqua del reticolo minore di competenza consortile, i consorzi di bonifica calcolano il canone e introitano l'importo, con atto di concessione. Tale somma sarà utilizzata per le manutenzioni sul corso d'acqua stesso.
- 27.8 Qualora l'area oggetto d'intervento ricada in zona sottoposta a vincolo paesistico il richiedente deve presentare apposita domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi della normativa vigente.

### **art. 28 – Procedimento amministrativo comunale di rilascio autorizzazione/concessione**

- 28.1 Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 27, le richieste di autorizzazione/concessione relative al reticolo idrico minore di competenza comunale, devono essere presentate al Comune secondo quanto indicato nella specifica modulistica predisposta dal Settore competente.
- 28.2 Il Comune ha facoltà di richiedere, successivamente alla presentazione, la documentazione che risultasse mancante o incompleta, o che sia ritenuta necessaria, fissando un termine per la nuova presentazione.
- 28.3 In caso di mancanze nella documentazione presentata o decorso invano il termine di cui al punto precedente, la richiesta sarà dichiarata irricevibile e quindi archiviata.

- 28.4 Fatto salvo quanto disposto al punto precedente, il procedimento si conclude con rilascio di apposito atto da parte del Dirigente del Settore competente.
- 28.5 I soggetti che presentano istanza di autorizzazione/concessione sono tenuti al pagamento dei diritti di segreteria/spese di istruttoria definite con atto comunale, nonché dei relativi canoni idraulici.

## **Titolo VII – DISPOSIZIONI FINALI**

### **art. 29 – Obblighi dei proprietari dei manufatti posti sui corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto**

Chiunque sia stato autorizzato all'esecuzione di interventi o chiunque sia proprietario di manufatti sui corsi d'acqua e/o nelle relative fasce di rispetto, ha l'obbligo di mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite o le proprietà e di eseguire, a propria cura e spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto di corso d'acqua e della fascia di rispetto interessato e tutte le eventuali modifiche che gli Enti competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime idraulico.

### **art. 30 – Danni**

A nessun titolo potrà essere richiesto all'Ente competente il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovino sul corso d'acqua o all'interno della fascia di rispetto in contrasto con le normative vigenti.

### **art. 31 – Sanzioni**

Per la procedura sanzionatoria valgono le disposizioni previste dalla legislazione statale e regionale in materia.

### **art. 32 – Ripristino a seguito di violazione in materia di polizia idraulica**

- 32.1 Tutte le trasgressioni alle presenti norme, quando non costituiscono reato o contravvenzioni contemplati dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite come indicato al precedente art. 31 e sono comunicate alla Regione Lombardia.
- 32.2 Accertata la realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato e in violazione delle presenti norme, il Dirigente competente ingiunge con ordinanza al responsabile dell'abuso la riduzione in pristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione. In caso di inottemperanza nel su indicato termine, la demolizione è eseguita a cura del Comune ed a spese del responsabile dell'abuso.

**art. 33 – Richieste di sdemanializzazione**

Per le richieste di sdemanializzazione sul reticolo idrico minore, l'Ente competente di cui all'art. 5 dovrà fornire il nulla osta idraulico.

Ogni richiesta di sdemanializzazione di alveo o parte non più in uso, dovrà essere inviata all'Agenzia del Demanio che provvederà, attraverso la Regione, ad istruire la pratica, secondo la procedura stabilita, acquisendo anche il nulla osta idraulico dagli Enti preposti alla gestione del corso d'acqua stesso.

**art. 34 – Modifiche normative e cartografiche**

In seguito ad accertamenti e/o rilievi territoriali, nonché a modifiche normative, il Dirigente del Settore competente, acquisiti i pareri necessari, propone al Consiglio Comunale l'approvazione delle modifiche da apportare alle presenti norme ed all'elaborato cartografico di cui al precedente art. 2, al fine di garantirne il costante aggiornamento e la corretta applicazione.

**art. 35 – Norma transitoria**

E' fatto salvo quanto contenuto in autorizzazioni già rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore delle presenti norme, fatto salvo il rispetto delle leggi vigenti in materia.

| NUMERO<br>PROGR. | DENOMINAZIONE                              | N° ISCRIZIONE<br>AA. PP. | CODICE<br>SIBITER | RETICOLO<br>P=Principale<br>M=Minore<br>C=Consortile | COMPETENZA<br>R=Regione<br>C=Comune<br>CB=Consorzio di<br>bonifica | GESTORE           |
|------------------|--|--------------------------|-------------------|--|--|-------------------|
| 1                | Naviglio Di Goito                          | 103                      | 1900186           | Consortile   | CB   | Fossa di Pozzolo  |
| 2                | Scolo Raffaina                             | 200                      | 1900193           | Consortile   | CB   | Fossa di Pozzolo  |
| 2/1              | Canale della Pila                          | 201                      | 1900194           | Consortile   | CB   | Fossa di Pozzolo  |
| 3                | Re Di Corniano                             | 112                      | 1900208           | Consortile   | CB   | Fossa di Pozzolo  |
| 4                | Guerriera Di Canfurlone                    | 213                      | 1900224           | Consortile   | CB   | Fossa di Pozzolo  |
| 6                | Rio Freddo                                 | 50/I                     | 1900459           | Consortile   | CB   | Fossa di Pozzolo  |
| 7                | Cavo Parcarello                            | 114                      | 19000155          | Consortile   | CB   | Fossa di Pozzolo  |
| 8                | Fossa Batela                               | 212                      | 1900138           | Consortile   | CB   | Fossa di Pozzolo  |
| 8/1              | Diramazione Batela                         | 212                      | 1900138           | Consortile   | CB   | Fossa di Pozzolo  |
| 9                | Gambarara Nuova                            | 63                       | 1900028           | Consortile   | CB   | Fossa di Pozzolo  |
| 10               | Cavo Agnella                               | 113                      | 1900462           | Consortile   | CB   | Fossa di Pozzolo  |
| 11               | Correntino                                 | NE                       | 1900175           | Consortile   | CB   | Fossa di Pozzolo  |
| 12               | Colatore Diversivo Mincio                  | 364/II                   | MN 055            | Principale   | R  | AIPO              |
| 13               | Condotto Ceresare                          | 229                      | 67                | Consortile   | CB   | Fossa di Pozzolo  |
| 14               | Canale Colle Aperto                        | NE                       | NE                | Consortile   | CB   | Fossa di Pozzolo  |
| 15               | Laghi di Mantova                           | 91                       | MN 015            | Principale   | R  | AIPO              |
| 17               | Fossamana                                  | 117                      | 1900501           | Consortile   | CB   | Fossa di Pozzolo  |
| 18               | Canale "A" o Torri Caselle                 | 255                      | 1900088           | Consortile   | CB   | Fossa di Pozzolo  |
| 19               | Canale "B" o Dei Paolotti                  | 257                      | 1900089           | Consortile   | CB   | Fossa di Pozzolo  |
| 20               | Rio di Mantova                             | 91                       | MN 015            | Principale   | R  | AIPO              |
| 21               | Cavo San Giorgio                           | 118                      | 1900003           | Consortile   | CB   | Fossa di Pozzolo  |
| 22               | Vecchio Cavo San Giorgio Destro            | NE                       | 1900171           | Consortile   | CB   | Fossa di Pozzolo  |
| 23               | Vecchio Cavo San Giorgio Sinistro          | NE                       | 1900172           | Consortile   | CB   | Fossa di Pozzolo  |
| 24               | Fosso Della Posta                          | NE                       | 1900173           | Consortile   | CB   | Fossa di Pozzolo  |
| 25               | Canale Fissero Tartaro e Bianco            | 365/II                   | MN 056            | Principale   | R  | AIPO              |
| 26               | Fiume Mincio                               | 91                       | MN 015            | Principale   | R  | AIPO              |
| 27               | Scolo Fortuna                              | 267                      | 1900541           | Consortile   | CB   | Fossa di Pozzolo  |
| 28               | Canale Acque Alte                          | 366/II                   | MN 057            | Principale   | R  | AIPO              |
| 29               | Dugale Derbasco                            | 119                      | 1900547           | Consortile   | CB   | Fossa di Pozzolo  |
| 31               | Dispensatore di Formigosa                  | 299                      | 1900492           | Consortile   | CB   | Fossa di Pozzolo  |
| 32               | Cavalletto in Destra del Fissero Tartaro   | 132                      | 1900359           | Consortile   | CB   | Fossa di Pozzolo  |
| 33               | Cavalletto in Sinistra del Fissero Tartaro | 132                      | 254s              | Consortile   | CB   | Fossa di Pozzolo  |
| 34               | Montanara                                  | NE                       | 800900            | Consortile   | CB   | Sud Ovest Mantova |
| 35               | Angeli - Cerese                            | NE                       | 210600            | Consortile   | CB   | Sud Ovest Mantova |
| 36               | Fosso Anitre                               | NE                       | 210720            | Consortile   | CB   | Sud Ovest Mantova |
| 37               | Fosso Paicolo Basso                        | 44/I                     | MN 061            | Principale   | CB   | Sud Ovest Mantova |
| 38               | Fossa Magistrale (esclusa via Miglioli)    | NE                       | 801700            | Minore   | C  | Tea acque         |
| 38/1             | Fossa Magistrale (tratto di via Miglioli)  | NE                       | 801700            | Consortile   | CB   | Sud Ovest Mantova |
| 39               | Diramazione Boccabusa                      | 263                      | 1900509           | Consortile   | CB   | Fossa di Pozzolo  |